

L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Nicola Rebecchi

fi **Indice**

Il nuovo patto di Stabilità interno: opportunità e vincoli

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Gli equilibri di bilancio

Il primo bilancio di previsione finanziario armonizzato con valenza autorizzatoria

La struttura del nuovo bilancio. Gli allegati. Il DUP.

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

La contabilizzazione delle entrate e delle spese

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Fondo Pluriennale Vincolato.

Il risultato di amministrazione e la gestione dell'esercizio provvisorio

Il riaccertamento dei residui

fi

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO



Adozione nuovi schemi di bilancio e di rendiconto

Nel 2016 gli enti locali approvano il bilancio di previsione triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

E' soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio). Il rendiconto della gestione 2015 è redatto secondo i vecchi schemi, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva);

I capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), nel rispetto dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza (anche per le spese di personale)

....



La classificazione delle entrate e delle spese

ENTRATE		SPESE	
TITOLI Fonte di Provenienza		MISSIONI Funzioni Principali e Obiettivi Strategici perseguiti dalle Amministrazioni	
TIPOLOGIE In base alla Natura delle Entrate		PROGRAMMI Aggregati Omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni (all'interno dei programmi la spesa è suddivisa in TITOLI)	
UNITA' ELEMENTARE PER APPROVAZIONE CONSILIARE		UNITA' ELEMENTARE PER APPROVAZIONE CONSILIARE	
CATEGORIE Oggetto dell'entrata nell'ambito della Tipologia di appartenenza		MACROAGGREGATI Articolazione dei Programmi secondo la NATURA ECONOMICA della Spesa	
Categorie e Macroaggregati, ai fini della gestione, sono ripartiti in Capitoli/Articoli (raccordati almeno al quarto livello del Piano dei conti)			

PEG



Bilancio – Titoli di Entrata – Tabella di raccordo

TITOLI – Classificazione ex Dpr 194/1996	Previsioni competenza	TITOLI - Nuova Classificazione	Previsioni competenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	500	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	200
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	300
Titolo 1 Entrate tributarie	1.300	Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.300
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	400	Titolo 2 Trasferimenti correnti	400
Titolo 3 Entrate extratributarie	1.300	Titolo 3 Entrate extratributarie	1.300
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti	2.300	Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.300
		Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000
Titolo 5 Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	200	Titolo 6 Accensione di prestiti	150
		Titolo 7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	50
Titolo 6 Entrate per servizi conto terzi	200	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	200
TOTALE GENERALE ENTRATE	6.200	TOTALE GENERALE ENTRATE	6.200



BILANCIO – TITOLI DI SPESA - TABELLA DI RACCORDO

TITOLI – Classificazione ex Dpr 194/1996		Previsioni competenza	Nuova Classificazione		Previsioni competenza
Titolo 1 Spese correnti		2.900	Titolo 1 Spese correnti		2.900
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.950	Titolo 2 Spese in conto capitale		1.950
			Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie		1.000
Titolo 3 Spese rimborso prestiti		150	Titolo 4 Rimborso prestiti		100
			Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere/Cassiere		50
Titolo 4 Spese per servizio per conto terzi		200	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		200
TOTALE GENERALE SPESE		6.200	TOTALE GENERALE SPESE		6.200

BILANCIO – CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE CORRENTI - TABELLA DI RACCORDO INTERVENTI VS. MACROAGGREGATI



INTERVENTI - Classificazione ex Dpr 194/1996		Previsioni competenza	MACROAGGREGATI - Nuova Classificazione		Previsioni competenza
			<small>valori in milioni di euro</small>		
1) Personale		500	1) Redditi da lavoro dipendente		500
7) Imposte e tasse		30	2) Imposte e tasse a carico dell'Ente		30
2) Acquisto di beni di consumo		20			
3) Prestazioni di servizi		1.800	3) Acquisto di beni e servizi		1.835
4) Utilizzo di beni di terzi		15			
5) Trasferimenti correnti		100	4) Trasferimenti correnti		100
			5) Trasferimenti di tributi		-
			6) Fondi perequativi		-
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		80	7) Interessi passivi		80
8) Oneri straordinari della gestione corrente		50	8) Altre spese per redditi di capitale		-
9) Ammortamenti di esercizio		-	9) Rimborsi e poste correttive delle entrate		-
10) Fondo Svalutazione Crediti		300			
11) Fondo di Riserva		50	10) Altre spese correnti		355
TOTALE SPESE CORRENTI		2.900	TOTALE SPESE CORRENTI		2.900



Macroaggregati di spesa

Tavola 1.5 Elenco per titoli e macroaggregati di spesa, con indicazione delle relative descrizioni e dei rispettivi codici di riferimento, coerenti con le classificazione del piano dei conti finanziario

TITOLO 1	Spese correnti
1.01	Redditi da lavoro dipendente
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente
1.03	Acquisto di beni e servizi
1.04	Trasferimenti correnti
1.05	Trasferimenti di tributi
1.06	Fondi perequativi
1.07	Interessi passivi
1.08	Altre spese per redditi da capitale
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1.10	Altre spese correnti
TITOLO 2	Spese in conto capitale
2.01	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2.03	Contributo agli investimenti
2.04	Altri trasferimenti in conto capitale
2.05	Altre spese in conto capitale
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie
3.01	Acquisizioni di attività finanziarie
3.02	Concessione crediti di breve termine
3.03	Concessione crediti di medio-lungo termine
3.04	Altre spese per incremento di attività finanziarie
TITOLO 4	Rimborso prestiti
4.01	Rimborso di titoli obbligazionari
4.02	Rimborso prestiti a breve termine
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine
4.04	Rimborso di altre forme di indebitamento
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro
7.01	Uscite per partite di giro
7.02	Uscite per conto terzi



Macroaggregati di spesa

Tavola 1.5 Elenco per titoli e macroaggregati di spesa, con indicazione delle relative descrizioni e dei rispettivi codici di riferimento, coerenti con le classificazione del piano dei conti finanziario

TITOLO 1	Spese correnti
1.01	Redditi da lavoro dipendente
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente
1.03	Acquisto di beni e servizi
1.04	Trasferimenti correnti
1.05	Trasferimenti di tributi
1.06	Fondi perequativi
1.07	Interessi passivi
1.08	Altre spese per redditi da capitale
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1.10	Altre spese correnti
TITOLO 2	Spese in conto capitale
2.01	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2.03	Contributo agli investimenti
2.04	Altri trasferimenti in conto capitale
2.05	Altre spese in conto capitale
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie
3.01	Acquisizioni di attività finanziarie
3.02	Concessione crediti di breve termine
3.03	Concessione crediti di medio-lungo termine
3.04	Altre spese per incremento di attività finanziarie
TITOLO 4	Rimborso prestiti
4.01	Rimborso di titoli obbligazionari
4.02	Rimborso prestiti a breve termine
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine
4.04	Rimborso di altre forme di indebitamento
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro
7.01	Uscite per partite di giro
7.02	Uscite per conto terzi



Le missioni nel bilancio armonizzato

- 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 02 Giustizia
- 03 Ordine pubblico e sicurezza
- 04 Istruzione e diritto allo studio
- 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
- 07 Turismo
- 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 10 Trasporti e diritto alla mobilità
- 11 Soccorso civile
- 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- 13 Tutela della salute
- 14 Sviluppo economico e competitività
- 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
- 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
- 19 Relazioni internazionali
- 20 Fondi e accantonamenti**
- 50 Debito pubblico**
- 60 Anticipazioni finanziarie**
- 99 Servizi per conto terzi**



I fondi nel bilancio di previsione

Il fondo di riserva di competenza (missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 01 “Fondo di riserva”, titolo I, macroaggregato 10)

Il fondo di riserva di cassa (min 0,2% spese finali)

Il fondo crediti dubbia esigibilità (missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, titolo I o titolo II, macroaggregato 9 (se al titolo I) o macroaggregato 5 (se al titolo II))

Il fondo vincolato per gli enti partecipati in perdita (programma 03 “Altri fondi”, titolo I, macroaggregato 10)

Il fondo rischi spese legali

Il fondo spese per indennità di fine mandato

....



Le variazioni di bilancio – ART.175 Tuel

Art. 175 TUEL – Variazioni al Bilancio e al PEG

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, **per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.**
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare **salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (COMPETENZA GIUNTA E DIRIGENTI)**
3. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al **31 dicembre di ciascun anno:**
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b (FPV);
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.



Le variazioni di bilancio – ART. 175 Tuel

Art. 175 TUEL – Variazioni al Bilancio e al PEG

4. La procedura per le variazioni di urgenza è invariata
5. Sono vietate le variazioni di Giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi
6. Sono sempre vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli riguardanti le entrate e spese conto terzi verso altre parti del Bilancio e gli spostamenti tra residui e competenza
7. **Variazione di assestamento generale entro il 31 luglio**
8. **Variazioni di PEG entro il 15 dicembre**



Le variazioni di bilancio – Competenze

Organo	Tipologia di Variazione
Consiglio Comunale	Competenza piena sulle variazioni (Tipologie e Programmi - unità di voto)
Giunta Comunale	<ul style="list-style-type: none">• variazioni relative agli stanziamenti di cassa;• variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e i fondi spese potenziali;• variazioni compensative in sede di gestione tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese di personale legato alla mobilità interna all'amministrazione; variazioni riguardanti gli stanziamenti del FPV• variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate o necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma, già deliberati dal Consiglio• variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;• variazioni PEG riguardanti trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale



Le variazioni di bilancio – Competenze

Organo	Tipologia di Variazione
Dirigenti	<ul style="list-style-type: none">• variazioni compensative del PEG, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, (escluso trasferimenti correnti e contributi e trasferimenti in conto capitale)• variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta;• variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;• variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;• le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.



Il patto di stabilità 2016 nel ddl stabilità

Dal 2016 cambia il patto di stabilità ex art.31 della l. 183/11:

il patto di stabilità 2015 e la relativa certificazione a consuntivo sono disciplinate dalle vecchie regole

sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dei patti orizzontali

le disposizioni della l. 243/2012 (quella degli otto equilibri di bilancio) costituiscono principi generali che sono applicati dalle disposizioni dalle disposizioni della legge di stabilità (problema gerarchia delle fonti);

il rispetto del patto 2016 è assicurato conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

Le entrate finali corrispondono ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato e le spese sono quelle dei titoli 1, 2 e 3;

limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza si computa il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento (che va calcolata);

Al bilancio di previsione si allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti (in sede di rendiconto) ai fini della verifica del rispetto del saldo: non si considerano gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è approvato con decreto ministeriale e, in caso di bilancio approvato, si allega con variazione entro 60 giorni;



Il patto di stabilità 2016 nel ddl stabilità

Per l'anno 2016, nel saldo non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica finanziati con avanzo di amministrazione o ricorso all'indebitamento, per un limite massimo di 500 milioni di euro. E' necessario una comunicazione alla Presidenza del CdM;

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo un ordine prioritario che agevola gli interventi avviati ai sensi del DL 66/14 e del dl 104/13 ed, in via residuale, per altri interventi di edilizia scolastica.

L'esclusione degli interventi per edilizia scolastica non si applica se non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione;

Non ci sono modifiche per quanto riguarda il sistema di monitoraggio, di rispetto del patto di stabilità

Resta immutato anche l'impianto sanzionatorio (lo scostamento rispetto all'obiettivo viene trattenuto dal FSC;

Viene previsto il patto verticale regionale e il patto orizzontale regionale. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo.



Il nuovo patto: i numeri della manovra

SALDO DI COMPETENZA MISTA: MANOVRA 2015

ECORR COMP + EC/CAP CASSA - SPCORR COMP - SPC/CAP CASSA - FCDE2015 \geq 1.800 mln

SALDO DI COMPETENZA POTENZIATA: MANOVRA 2016

ECORRCOMP + EC/CAPCOMP + FPVE - SPCORRCOMP - SPC/CAPCOMP - FPVS \geq 0

(escluse le quote finanziate con debito, sia in entrata sia in uscita)

Per abbattere l'impatto degli obblighi sugli altri tre saldi, nel caso di entrata in vigore della L. 243, il meccanismo sanzionatorio dovrebbe essere riservato al saldo principale e non applicato agli altri saldi da L. 243, ovvero sostituito da un sistema premiale di incentivo al loro rispetto.

Per l'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Perciò:

- il FPV deve essere articolato almeno per fonte di finanziamento
- l'esclusione opera sia per il FPV (di entrata e di spesa) che sorge nell'anno in cui si assume debito, sia per la quota parte riferita agli esercizi precedenti
- l'esclusione vale anche per la quota di avanzo vincolato derivante da debito che confluisce nel FPV



Equilibri ed indebitamento nella L.243/12

La L. 243/12, tuttora in campo, prevede i nuovi equilibri di bilancio, che si considerano raggiunti attraverso:

un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali (titolo 1, 2, 3, 4 e 5 del bilancio armonizzato) e le spese finali (titolo 1, 2 e 3);

un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti (titolo 1, 2 e 3 del bilancio armonizzato) e le spese correnti (titoli 1 e 4), incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Eventuali saldi positivi devono essere destinati all'estinzione del debito dell'ente locale



Equilibri ed indebitamento nella L.243/12

Le operazioni di indebitamento sono consentite solo contestualmente all'adozione di un piano di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, evidenziando l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Le operazioni di indebitamento sono effettuate sulla base di specifiche intese concluse in ambito regionale che assicurino per l'anno di riferimento l'equilibrio della gestione di cassa (non di competenza) finale del complesso degli enti territoriali della Regione interessata. Ogni anno, gli enti locali comunicano alla propria Regione il saldo di cassa che si prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende finanziare con indebitamento o con gli avanzi di amministrazione degli anni precedenti.

Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

Gli equilibri di bilancio dell'armonizzazione



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPE- TENZA ANNO N	COMPE- TENZA ANNO N+1	COMPE- TENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

Gli equilibri di bilancio/2



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPE- TENZA ANNO N	COMPE- TENZA ANNO N+1	COMPE-TENZA ANNO N+2
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 <i>0,00</i>	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (non negativo)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

Gli equilibri di bilancio/3



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPE ANNO N	COMPE N+1	COMPE N+2
P) Utilizzo avanzo di amministr. presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 Altre entrate per riduzioni di attività finanz.	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata di prestiti				
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Gli equilibri di bilancio/4



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPE- TENZA ANNO N	COMPE- TENZA ANNO N+1	COMPE- TENZA ANNO N+2
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo-termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti a breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
		0,00	0,00	0,00
		W = O+Z+ S1+S2+T-X1-X2-Y		



Il bilancio di cassa

Il bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica l'importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio (*pertanto, con il bilancio di previsione non è richiesto l'invio dell'elenco dei residui*). Nel corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere;

Il bilancio non può presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la missione "20-Fondi e Accantonamenti";

Il bilancio di cassa ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi per anticipazioni di cassa



La transazione elementare (Allegato n 7 al D.Lgs 118/2011)

Dal 2016 occorre dare applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale.

«Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere»

La disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (titoli e tipologie per le entrate, missioni, programmi e titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal tesoriere.



La transazione elementare: struttura

La struttura della codifica della transazione elementare è costituita dal:

- a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese)
- b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato
- c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese
- d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea
- e) codice SIOPE
- f) codice unico di progetto, CUP (solo per le spese di investimento)
- g) codice identificativo dell'entrata e della spesa ricorrente e non ricorrente



Il codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea

ENTRATE:

- 1: entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari;
- 2: altre entrate;

SPESE

- 3: spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari;
- 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;
- 5: per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea. Le regioni adottano tale codice solo in caso di trasferimenti da altre regioni;
- 6: per le spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea;
- 7: per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea finanziati da risorse dell'ente;
- 8: per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea



I tempi della programmazione (e rendicontazione)

31 luglio n-1: la Giunta presenta al Consiglio il DUP (Documento unico di programmazione) (per il 2015 31/12)

15 novembre n-1: la Giunta presenta al Consiglio comunale lo schema di bilancio di previsione finanziario n/n+2 unitamente alla nota di aggiornamento del DUP (per il 2015 28/2/2016)

31 dicembre n-1: il Consiglio comunale approva il bilancio, il DUP e relativi allegati (per il 2016 31/3/2016).

Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta delibera il PEG/Piano delle performance.

31 luglio n: il Consiglio approva l'assestamento, lo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio

30 aprile n+1: il Consiglio approva il rendiconto dell'esercizio n (il 31 marzo la giunta approva la proposta)



Il DUP è la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali. L'aggettivo “unico” chiarisce l'obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP si articola in due Sezioni:

- sezione strategica
- sezione operativa.

DUP: Sezione Strategica (SeS)

Quadro delle condizioni esterne		Contenuti
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale e la programmazione regionale		<i>Illustrare sinteticamente il quadro della situazione economica internazionale, nazionale, regionale, nonché le linee fondamentali degli strumenti di programmazione della Regione di appartenenza</i>
La popolazione		<i>Dati sulla consistenza, composizione demografica e sulle variazioni della popolazione residente nel Comune di riferimento</i>
Condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente		<i>Illustrare sinteticamente il quadro della situazione economica del territorio del Comune di riferimento, anche attingendo a banche dati di altri enti (Camera di Commercio, dati pubblicati dalla Provincia o dalla Regione di appartenenza, ecc...)</i>
Quadro delle condizioni interne		
Evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente		<i>Riportare i dati sul trend storico delle entrate e delle spese (attingendo ai dati dei precedenti rendiconti, al bilancio di fine mandato, a questionari inviati alla Corte dei Conti, ecc...), nonché dati di sintesi dell'ultimo Conto economico e Stato patrimoniale approvati</i>
Analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione		<i>Riportare, per missione/programma/macroaggregato ed eventualmente per capitolo/articolo, le somme già impegnate, alla data di formazione dello schema di bilancio di previsione, sugli esercizi 2016/2018, distintamente per parte corrente e investimenti</i>
Le risorse umane disponibili		<i>Riportare la composizione delle risorse umane in servizio, l'analisi della composizione (es. per categorie, per fasce di età, di anzianità di servizio, per rapporto di lavoro tempo pieno/part time, ...)</i>
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi		<i>Riportare dati di sintesi in merito ai servizi erogati e alle modalità di gestione (es. informazioni sui servizi esternalizzati tratte dal referto semestrale alla Corte dei Conti)</i>
Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati		<i>Riportare dati di sintesi sugli organismi partecipati, sulla quota di partecipazione, sui flussi finanziari Comune/organismi partecipati, sulla consistenza patrimoniale degli organismi partecipati, sul risultato economico dell'ultimo esercizio degli organismi partecipati, ecc...</i>
Evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente		<i>Riportare i dati sul trend storico delle entrate e delle spese (attingendo ai dati dei precedenti rendiconti, al bilancio di fine mandato, a questionari inviati alla Corte dei Conti, ecc...), nonché dati di sintesi dell'ultimo Conto economico e Stato patrimoniale approvati</i>

DUP: Sezione Strategica (SeS) 2



Indirizzi e obiettivi strategici	
Indirizzi in materia di risorse e impieghi	<i>Sintetizzare gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione per la formazione del bilancio (es. limiti alla spesa corrente, politiche tributarie e tariffarie, eventuale ricorso all'indebitamento, ecc..)</i>
Obiettivi strategici per missione	<i>Per ogni missione valorizzata nel bilancio sperimentale, indicare almeno un obiettivo strategico, esplicitando il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e l'obiettivo strategico, l'orizzonte temporale di realizzazione, gli stakeholder, l'eventuale contributo degli organismi partecipati, il responsabile dell'obiettivo, il risultato atteso.</i>
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Missione 02 - Giustizia	
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Missione 07 - Turismo	
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
Missione 11 - Soccorso civile	
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	
Strumenti di rendicontazione dei risultati	<i>Dichiarare attraverso quali strumenti (es. bilancio sociale, bilancio di mandato, ecc...) l'Amministrazione intende rendicontare nel corso del mandato amministrativo i risultati via via conseguiti rispetto agli obiettivi enunciati nel DUP</i>



DUP: Sezione Operativa

Parte prima	Contenuti
<p>Descrizione dei programmi e obiettivi operativi</p> <p>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Missione 02 - Giustizia</p> <p>Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</p> <p>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p> <p>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>Missione 07 - Turismo</p> <p>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</p> <p>Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</p> <p>Missione 11 - Soccorso civile</p> <p>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</p>	<p><i>Per ognuno dei programmi valorizzati nel bilancio di previsione 2016/2018, descrivere il contenuto dei programmi ed articolare ogni obiettivo strategico di missione (cfr. sezione strategica) in più obiettivi operativi (almeno uno per programma), ad un livello di maggior dettaglio.</i></p>
<p>Indirizzi agli organismi partecipati</p>	<p><i>Esplicitare gli indirizzi impartiti dal Comune ai propri organismi partecipati, ad esempio con riferimento al contributo atteso da questi organismi per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente</i></p>
<p>Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento</p>	<p><i>Analisi delle entrate previste nello schema di bilancio 2016/2018, criteri di valutazione/stima, trend storico, eventuali vincoli di destinazione, verifica del rispetto dei limiti di indebitamento</i></p>
<p>Fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa</p>	<p><i>Analisi della composizione delle spese previste nello schema di bilancio di previsione 2016/2018, alle principali variazioni rispetto all'esercizio o agli esercizi precedenti, alle modalità di finanziamento di tali spese. Verifica del rispetto dei limiti di spesa imposti dalle vigenti normative (es. spesa del personale)</i></p>



DUP: Sezione Operativa 2

Gli investimenti previsti per il triennio 2016/2018	<i>Descrizione degli investimenti stanziati nel bilancio 2016/2018</i>
Gli equilibri di bilancio	<i>Verifica degli equilibri di parte corrente e degli equilibri complessivi del bilancio 2016/2018</i>
Il patto di stabilità per il triennio 2016/2018	<i>Quantificazione del saldo obiettivo e dimostrazione della coerenza tra previsioni di bilancio e vincoli del patto di stabilità</i>
Parte seconda	Contenuti
Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018	<i>Inserire documento relativo alla programmazione del fabbisogno di personale</i>
Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale ed elenco annuale 2016	<i>Inserire il Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale ed elenco annuale 2016, redatti secondo la specifica disciplina già vigente</i>
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	<i>Inserire il piano redatto ai sensi del D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L. 133 del 6/8/2008</i>
Piani triennali di razionalizzazione	<i>Inserire il piano triennale per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento (Art. 2, commi 594-599, Legge 24.12.2007 n. 244 "Legge Finanziaria anno 2008") - Facoltativo</i>



DUP: il punto sull'iter e gli adempimenti

Il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio (ora 31 dicembre) “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a Luglio (ora dicembre) e delibera.

Il Consiglio, con deliberazione, può:

Approvare, in questo caso il DUP rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

Richiedere integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. **NON PUÒ EMENDARE**

La deliberazione del DUP presentato a luglio (ora dicembre) costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente.

L'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”.



DUP: il punto sull'iter e gli adempimenti

Il termine del 15 novembre (28 febbraio 2016) per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento.

La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione (il passaggio in Consiglio può essere fino al giorno prima della presentazione)

E' necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente (obbligatorietà della sezione contabile).

La nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;



DUP: il punto sull'iter e gli adempimenti

L'eventuale nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo.

Lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre (28 febbraio 2016), unitamente alla relazione dell'organo di revisione.

La nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.

La disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.

In caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.



DUP semplificato – strategia

Il DUP semplificato, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti prevede, viene meno la necessità di una distinzione vera e propria tra sezione strategica ed operativa.

La c.d. sezione strategica conterrà le modalità di gestione dei servizi pubblici locali e gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società partecipate, i dati sulle risorse umane e sul patto di stabilità interno. Conterrà inoltre gli indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi:

- a) investimenti e realizzazione di opere pubbliche;
- b) programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) tributi e tariffe dei servizi pubblici;
- d) spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- e) risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f) gestione del patrimonio;
- g) reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h) indebitamento;
- i) equilibri correnti, generali e di cassa;

A livello operativo, andranno indicato gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione individuati per ogni per ogni singola missione/programma del bilancio. Oltre agli obiettivi per miss.progr. vanno indicati gli obiettivi degli organismi partecipati. La seconda parte della sezione operativa

fi DUP semplificato – operatività

A livello operativo, andranno indicati gli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del GAP, la valutazione generale sui mezzi finanziari, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, sul ricorso all'indebitamento per finanziamento investimenti.

La c.d. sezione contabile prevede un quadro generale degli impieghi per missioni e, per la parte spesa, la redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle risorse umane e strumentali ad esse destinate e degli obiettivi annuali.

La sezione operativa comprende altresì l'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti e la valutazione sulla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni.

La seconda parte della sezione operativa è analoga a quella degli Enti locali di maggiori dimensioni.



PEG: novità

Il PEG è redatto:

per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel BPF;

per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel BPF.

La proposta di PEG alla Giunta è affidata al direttore generale e al segretario comunale nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 4, TUEL, che si avvalgono della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi. Il PEG, deve essere approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del BPF da parte del Consiglio.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.



La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio (comma 5 art. 11 dlgs 118/11) indica:

- a) i criteri per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/n-1;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;
- d) l'elenco delle spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) per gli stanziamenti di FPV per investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile la programmazione e i relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni necessarie per l'interpretazione del bilancio.

fi

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA



VOCI DI SPESA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Personale	<ul style="list-style-type: none">• Nell'esercizio di riferimento, si impegna automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se si tratta di personale comandato (accertamento in entrata del rimborso)• nell'esercizio in cui è firmato il CCNL le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. (accantonamento facoltativo nelle more della stipulazione del nuovo CCNL, che confluisce nell'avanzo di amministrazione)• Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo incentivante, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo incentivante risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.



VOCI DI SPESA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Personale (segue)	<p>Considerato che il fondo incentivante presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo stesso, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo incentivante si riferisce. Pertanto, la spesa riguardante il fondo incentivante è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.</p> <p>In caso di mancata costituzione del fondo incentivante nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo incentivante obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano al fondo per il personale dirigente.</p> <ul style="list-style-type: none">• incentivi per legali Avvocatura: trattandosi di obbligazione passiva condizionata all'esito del giudizio favorevole per l'Ente, si devono accantonare le risorse stanziando nell'esercizio le relative spese, che confluiscono in avanzo vincolato. L'impegno potrà essere effettuato solo dopo la conclusione del giudizio, ai fini della liquidazione di quando dovuto.



VOCI DI SPESA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Acq. beni di consumo Prestazione di servizi	<ul style="list-style-type: none">• Esercizio in cui è adempiuta la prestazione (es. pulizie gennaio/dicembre 2015 sono impegnate per intero sul 2015, anche se la fattura di dicembre è esigibile a inizio 2016)• Per contratti di affitto e somministrazione periodica ultrannuale, si imputa su ciascun esercizio la quota annuale• Aggi su ruoli: si imputano nello stesso esercizio sul quale sono accertate le corrispondenti entrate, per l'importo previsto nella convenzione per la riscossione (al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità)• Incarichi legali esterni: imputati sulla competenza dell'esercizio in cui è firmato il contratto. Se a rendiconto l'obbligazione non è esigibile, l'impegno è riassunto sulla competenza dell'esercizio successivo e sul bilancio dell'esercizio da rendicontare è stanziato, in spesa, il fondo pluriennale vincolato• Gettoni di presenza Consiglieri: esercizio in cui la prestazione è resa, anche se liquidate nell'esercizio successivo
Trasferimenti correnti	<ul style="list-style-type: none">• Esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del trasferimento. Tuttavia, se l'atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. Per i contributi a rendicontazione, vige una disciplina particolare (v. oltre, entrate in c/capitale) (Gli stessi criteri di imputazione valgono per i trasferimenti e contributi in c/capitale).• Contributi in conto interessi o contributi pluriennali ricorrenti: esercizi in cui vengono a scadere le singole obbligazioni (piano ammortamento).



VOCI DI SPESA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Interessi passivi	<ul style="list-style-type: none">• Esigibilità in funzione del piano di ammortamento
Utilizzo di beni di terzi	<ul style="list-style-type: none">• Fitti, noleggi, ecc...: scadenza dell'obbligazione giuridica passiva
Oneri straordinari	<ul style="list-style-type: none">• Esigibilità dell'obbligazione
Imposte e tasse	<p>IRAP: stesso criterio della voce di spesa alla quale l'IRAP è riferita;</p> <p>IVA: nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, si fa riferimento alle rilevazioni richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA).</p> <p>La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate, l'eventuale credito IVA o, l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.</p> <p>Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da <u>debito</u> non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti.</p> <p>A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'investimento finanziato dal debito è vincolata alla realizzazione di investimenti.</p>



Competenza finanziaria: ENTRATE

L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo principio sono state accertate per cassa continuano ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi in esercizi precedenti continuano ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento.

Le **entrate di dubbia e difficile esazione**, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.), per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.



VOCI DI ENTRATA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Entrate tributarie	<ul style="list-style-type: none">• Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari (bollettini, liste di carico...) sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo. I ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comportano l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate, potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. E' opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale. L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.• Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione.• La registrazione di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile, viene effettuata quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo)



VOCI DI ENTRATA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Interessi attivi	<ul style="list-style-type: none">• Esigibilità
Proventi dei servizi pubblici	<ul style="list-style-type: none">• Esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Per le sanzioni al codice della strada, L'accertamento delle sanzioni avviene:<ul style="list-style-type: none">- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.
Gestione dei beni pubblici	<ul style="list-style-type: none">• Locazioni attive: esigibilità dell'entrata• Concessioni di servizi pubblici: esercizio al quale sono riferite

VOCI DI ENTRATA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Trasferimenti/ contributi	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del trasferimento. <p>Tuttavia, se l'atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di attribuzione del trasferimento, l'accertamento è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza</p> <p>Gli stessi criteri di imputazione valgono per i trasferimenti e contributi in c/capitale</p> <p>Gli accertamenti relativi a "contributi a rendicontazione", in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, devono necessariamente corrispondere agli impegni assunti dall'amministrazione pubblica che eroga i trasferimenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di imputazione).</p>



VOCI DI ENTRATA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Alienazioni	<ul style="list-style-type: none">• Immobili e cessione diritti di superficie: l'accertamento è effettuato al momento del rogito, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. Nel caso in cui il contratto preveda il pagamento differito, è consentito l'accertamento dell'entrata nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi successivi. Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato anche all'estinzione anticipata di prestiti;• Alienazioni altri beni: l'accertamento è effettuato quando avviene il passaggio di proprietà, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria; <p>Per le cessioni rilevanti ai fini IVA, il corrispettivo della cessione è interamente destinato alla spesa di investimento al netto del debito IVA. Tale principio è diretto a garantire la copertura finanziaria dell'eventuale posizione debitoria al termine previsto per la liquidazione periodica dell'IVA e consente, ai fini degli equilibri di bilancio, di destinare l'entrata iscritta tra le entrate in c/capitale a copertura delle spese correnti per il pagamento dell'IVA.</p> <p>In ogni caso risulta possibile destinare l'entrata in conto capitale corrispondente al debito IVA a copertura della spesa determinata dall'IVA dovuta per spese di investimento (credito IVA).</p>



VOCI DI ENTRATA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Permessi di costruire	<ul style="list-style-type: none">• La quota immediatamente esigibile, collegata al rilascio del permesso, è accertata sulla competenza dell'esercizio in cui il permesso è rilasciato• La restante quota è accertata sulla competenza dell'esercizio in cui si prevede sia riscossa. In caso di incertezza, l'entrata è accertata sulla competenza dell'esercizio in cui scade il permesso.
Mutui	<ul style="list-style-type: none">• L'accertamento è effettuato nel momento di stipula del contratto di mutuo o prestito con imputazione sull'esercizio in cui la somma è esigibile = quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme. Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto.



ENTRATE IN C/CAPITALE: I CONTRIBUTI 1/3

Per quanto riguarda i contributi in conto capitale, valgono gli stessi criteri di imputazione indicati per i contributi in parte corrente.

Gli accertamenti relativi a “contributi a rendicontazione”, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, devono necessariamente corrispondere agli impegni assunti dall’amministrazione pubblica che eroga i trasferimenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di imputazione).

In caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.



ENTRATE IN C/CAPITALE: I CONTRIBUTI 2/3

La delibera con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

- l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario (cronoprogramma);
- l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa . L’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.



ENTRATE IN C/CAPITALE: I CONTRIBUTI 3/3

ESEMPIO:

Il Comune X intende realizzare un'opera pubblica finanziandola interamente con contributo regionale.

Per avanzare la domanda di contributo, il Comune deve presentare il progetto preliminare.

- La progettazione preliminare è finanziata con risorse del Comune, in quanto in tale fase la Regione non ha ancora concesso il contributo;
- Il Comune presenta la domanda e un cronoprogramma di massima per la realizzazione. L'opera richiede 3 anni e la spesa è così suddivisa: 20 nel primo esercizio, 50 nel secondo esercizio e 30 nel terzo esercizio.
- La Regione decide di finanziare l'opera e adotta l'atto di concessione del contributo per 100, la cui esigibilità è cadenzata in funzione del cronoprogramma di realizzazione dell'opera.
- Ricevuta la comunicazione regionale di concessione del contributo, il Comune accerta 20 nel primo esercizio, 50 nel secondo esercizio e 30 nel terzo esercizio.
- Sul fronte della spesa, il Comune – a seguito delle procedure di affidamento – impegna specularmente 20 nel primo esercizio, 50 nel secondo esercizio e 30 nel terzo esercizio (o i minori importi risultanti dall'aggiudicazione).

Qualora il contributo venga concesso da un soggetto privato con un termine di esigibilità successivo rispetto all'esigibilità della spesa correlata (il Comune sostiene la spesa nell'esercizio n, il contributo è erogabile nell'esercizio n+1), lo squilibrio di spesa correlata (di competenza e di cassa) viene finanziato nell'esercizio n con risorse dell'ente locale.

Nell'esercizio n+1 le entrate da contributo saranno essere utilizzate per altri investimenti.

fi LE ANTICIPAZIONI DI CASSA

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Il bilancio di previsione almeno triennale, di competenza e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.

Nel rendiconto generale si espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato.



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi

- il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.);
- per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa;
- per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi

Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente.

Non richiedono l'accantonamento al Fondo, in quanto considerate sicure:

.i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

i crediti assistiti da fidejussione;

le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;

le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione occorre:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui)
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2)

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Tavola 4.1 Esempio calcolo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità

	2010 ANNO n-5	2011 ANNO n-4	2012 ANNO n-3	2013 ANNO n-2	2014 ANNO n-1	Totale quinden- nio	% FONDO (100% - %media)	Previsioni anno 2015 (anno n) Voce di Entrata xx rilevante ai fini dell'accantonamento al FCDE)	Importo minimo FCDE Bilancio 2015
Accertato cp	196	190	210	190	220	1006		200	
Incassato cp	180	170	140	140	200	830			
rapporto Inc/Acc	91,84%	89,47%	66,67%	73,68%	90,91%	82,50%			
metodo A1) media aritmetica su totali						82,50%	17,50%		34,99 euro
metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti						82,51%	17,49%		34,97 euro
metodo B) ponderazione incassi/Accertamenti	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
Accertamenti per peso ponderazione	19,6	19	21	66,5	77	203,1			
Incassi per peso ponderazione	18	17	14	49	70	168,0			
rapporto Inc/Acc	91,84%	89,47%	66,67%	73,68%	90,91%	82,72%			
media aritmetica su totali						82,72%	17,28%		34,56 euro
metodo C) media ponderata dei singoli rapporti									
Ponderazione	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
%incassato/accertato x peso ponderazione	9,18%	8,95%	6,67%	25,79%	31,82%				
sommatoria percentuali ponderate						82,41%	17,59%		35,19 euro



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Tavola 4.2 Prospetto per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bilancio di previsione 2015	incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	anni da prendere in esame					
bilancio di previsione 2016		incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame				
bilancio di previsione 2017			incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame			
bilancio di previsione 2018				incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame		
bilancio di previsione 2019					incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame	
bilancio di previsione 2020						inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame

Nel prospetto, la formula [inc CP / acc CP] può essere sostituita dalla formula [inc CP X + inc CP X+1 in c/residui X / acc CP X]



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto

In occasione del rendiconto, se il FCDE :

- è inferiore all'importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fondo;
- risulta superiore all'importo considerato congruo, si procede allo svincolo della quota di risultato di amministrazione non necessaria

L'accantonamento al FCDE è effettuato, di norma, per l'intero importo nel rendiconto a decorrere già dal primo esercizio:

- se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione;
- fino a quando il FCDE non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto

Tavola 4.4 Esempio di accantonamento ordinario a rendiconto (media aritmetica semplice) e di accantonamento con applicazione della riduzione sui residui attivi

Totale residui attivi cancellati in sede di Riaccertamento straordinario dei residui	150,00
Totale residui attivi risultanti dal rendiconto 2013	2.000,00
Rapporto percentuale di riduzione applicabile ai residui attivi alla data del 1/01	7,50%

	2010 ANNO n-5	2011 ANNO n-4	2012 ANNO n-3	2013 ANNO n-2	2014 ANNO n-1	Totale quinden- nio	% FONDO (100% - %media)	Totale residui attivi al 31/12/2015 (31/12/n) Voce di Entrata xx rilevante ai fini dell'accantonamento al FCDE)	Importo minimo FCDE rendiconto
Residui attivi alla data 1/01	50,00	57,00	67,88	127,02	157,97	459,87			
Incassato in conto residui	9,00	9,12	10,86	19,05	26,85	74,89			
rapporto Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali	18,00%	16,00%	16,00%	15,00%	17,00%				
Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti						16,40%	83,60%	48	40,13 euro
Residui attivi alla data 1/01	46,25	52,73	62,79	117,49	146,12	425,38			
Incassato in conto residui	9,00	9,12	10,86	19,05	26,85	74,89			
rapport Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali	19,46%	17,30%	17,30%	16,22%	18,38%				
Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti con residui iniziali ridotti						17,73%	82,27%	48	39,49 euro



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

- Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota di accantonamento nel risultato di amministrazione.
- Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo.
- A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi.



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità durante la gestione

- Il fondo va verificato nel corso della gestione (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio), applicando la percentuale utilizzata in bilancio all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento.
- Si deroga a tale regole se (il completamento a 100) l'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) è inferiore alla percentuale utilizzata in sede di bilancio, per la verifica e l'adeguamento dell'FCDE si fa riferimento a tale minore %.



FCDE e Decreto MEF--MINT-- Affari regionali 20 maggio 2015

Su proposta della Commissione Arconet, ha integrato la norma, così da garantire che il differenziale tra lo stanziamento a previsione e l'accantonamento dell'FCDE nel rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale:

fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità potrà essere determinata sommando all'FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, al netto degli utilizzi effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti, sommando l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione dell'anno. Viene perciò esteso fino al 2018 l'accantonamento graduale anche in fase di rendiconto.

fi FCDE e Decreto MEF--MINT-- Affari regionali 20 maggio 2015

In sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.



FCDE e Decreto MEF--MINT-- Affari regionali 20 maggio 2015

Facoltà per gli Enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione, ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (ingiunzione fiscale al posto dei ruoli), di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi, anziché ai cinque previsti ordinariamente dal principio.



La gestione degli incassi a destinazione vincolata

Il principio prevede che, con determinazione dirigenziale del responsabile del servizio finanziario, si determini l'importo della cassa vincolata alla data del 31 dicembre 2014. Per entrate a destinazione vincolata si intendono quelle da: prestiti, trasferimenti con vincolo di destinazione e vincolate per legge. Si ritengono escluse le entrate da oneri di urbanizzazione, da alienazione e da sanzioni al codice della strada, che sono destinate e non vincolate (agli investimenti).

In concreto, secondo la modalità convenzionale di calcolo della consistenza, andrà appunto operata la differenza tra residui attivi e passivi (tecnici) vincolati.

Se tale differenza è pari o superiore a zero, poiché le spese vincolate sono state pagate prima dell'incasso vincolato, non ci sarà cassa vincolata e se ne darà atto nella determinazione dirigenziale.

.



La gestione degli incassi a destinazione vincolata

Per residui tecnici si intendono i residui passivi assunti ai sensi dell'art. 183, comma 5. Gli enti sperimentatori, prenderanno infatti in considerazione sia i residui passivi vincolati che il fondo pluriennale di spesa vincolato.

Il dato ottenuto andrà confermato dopo l'approvazione del rendiconto 2014 e del riaccertamento straordinario.

La determinazione va trasmessa al tesoriere assieme al bilancio (provvisorio) e all'elenco dei residui.

E' possibile l'utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa secondo la disciplina del TUEL e del principio contabile applicato 10



La gestione degli incassi a destinazione vincolata: novità dal DM 20/5/2015

Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, ipotesi tutt'altro che infrequente, il mandato di pagamento non riporterà l'indicazione relativa all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati. Analogamente anche la reversale di entrata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporterà l'indicazione ex art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.



La gestione degli incassi a destinazione vincolata: novità dal DM 20/5/2015

Preso atto dell'utilizzo degli incassi vincolati, il tesoriere procede alla creazione dei sospesi di entrata e di spesa riguardanti l'utilizzo degli incassi vincolati e li trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, dandone tempestiva comunicazione all'ente.

A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente effettua la seguente operazione:

a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b);

b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.



Casi particolari di accertamenti ed impegni – le anticipazioni di liquidità

Viene concessa la possibilità di utilizzo delle imputazioni in bilancio delle anticipazioni di liquidità ex dl 35 a fini di copertura dell'accantonamento al FCDE a consuntivo. La norma è di tipo meramente contabile, senza alcun impatto finanziario negativo sulla finanza pubblica, e permette un limitato utilizzo di attivi “tecnici” che altrimenti non avrebbero alcun effetto.



Casi particolari di accertamenti ed impegni – gli impegni sul pluriennale

Novità sulle spese correnti ultrannuali (art. 183 comma 6): la commissione ha opportunamente integrato l'attuale principio contabile, prevedendo che, in aggiunta ai contratti di affitto e di somministrazione periodica anche le forniture ultrannuali continuative, o a cavallo tra due esercizi, vengono impegnate distintamente nei rispettivi esercizi, imputando le relative quote di spesa senza la costituzione del fondo pluriennale vincolato.



La spesa per investimenti nel pluriennale

La commissione ARCONET dato il via alla possibilità di finanziare con il margine corrente che si genera di anno in anno nella parte corrente (occorre dimostrare che il risparmio è certo e strutturale) la parte di investimenti imputati agli anni successivi secondo esigibilità. L'avanzo economico può essere determinato da:

Saldo positivo di parte corrente (media saldi comp.e cassa)

Nuove o maggiori aliquote fiscali (max 50%)

Riduzione permanente di spese correnti (in base a obbligazione giuridicamente perfezionata)

fi

FPV E

RIACCERTAMENTO DEI

RESIDUI



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

E' quindi un saldo finanziario (necessariamente maggiore di 0) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo:

- di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria;
- di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale in entrata costituisce la copertura:

- di spese impegnate negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio in corso;
- della quota del fondo pluriennale vincolato che viene rinviata negli anni successivi per le spese impegnate negli esercizi precedenti ma imputate agli esercizi successivi a quello di riferimento

Il fondo pluriennale in parte spesa è costituito da:

- una quota del fondo che nasce nell'esercizio a seguito di spese impegnate nell'esercizio stesso ma imputate agli esercizi successivi;
- una quota del fondo pluriennale iscritto in entrata (risorse accertate negli esercizi precedenti) per la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma imputate ad esercizi successivi



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: un esempio

In sede di programmazione per l'esercizio x, il Comune decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 450 e di finanziarla con alienazioni patrimoniali da perfezionare nell'anno x stesso.

La costruzione della scuola richiederà 2 anni di lavori (x+1 e x+2):

- l'anno x sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;
- la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel biennio x+1/x+2, in ragione del cronoprogramma: 150 per l'esercizio x+1 e 200 per l'esercizio x+2.

Nello schema a lato sono riportati gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per il triennio:

ESERCIZIO X			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Alienazione immobile Y	450	Progettazione scuola	100
		Fondo pluriennale vincolato	350
Totale entrata	450	Totale spesa	450
ESERCIZIO X+1			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	350	Realizzazione scuola	150
		Fondo pluriennale vincolato	200
Totale entrata	350	Totale spesa	350
ESERCIZIO X+2			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	200	Realizzazione scuola	200
Totale entrata	200	Totale spesa	200

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: il suo utilizzo



Il FPV è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano.

Nell'esempio, è necessario accertare l'entrata da alienazione a seguito del rogito; l'accertamento può essere effettuato sulla competenza dell'esercizio n solo se il contratto di vendita prevede che l'acquirente versi la somma dovuta nello stesso esercizio n o se il pagamento è entro i 12 mesi.

A seguito dell'affidamento dell'incarico di progettazione e successivamente dei lavori per la realizzazione della scuola, è possibile impegnare le spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: il suo *fi* **utilizzo**

LE VARIAZIONI AL FPV

Nel corso della gestione, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto dal cronoprogramma.

In tal caso, è necessario aggiornare il cronoprogramma e conseguentemente:

- effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitoli di spesa intestati ai fondi pluriennali vincolati ed alle quote esigibili della spesa di investimento. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente tali variazioni possono essere autorizzate dai dirigenti responsabili della spesa o dal responsabile dei servizi finanziari (mentre le variazioni previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relative al riaccertamento dei residui, sono di competenza della giunta)
- riaccertare gli impegni già assunti al fine di impegnare su ciascun esercizio la quota esigibile come rideterminata dal nuovo cronoprogramma (determinazione dirigenziale).

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: le variazioni



Il nuovo cronoprogramma comporta uno slittamento dei lavori dall'esercizio x+1 all'esercizio x+2. Nell'esercizio x+1 la quota di spesa esigibile scende da 150 a 50 e nell'esercizio successivo la quota esigibile sale da 200 a 300.

SITUAZIONE ORIGINARIA

ESERCIZIO X			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Alienazione immobile Y	450	Progettazione scuola	100
		FPV	350
Totale entrata	450	Totale spesa	450
ESERCIZIO X+1			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	350	Realizzazione scuola	150
		FPV	200
Totale entrata	350	Totale spesa	350
ESERCIZIO X+2			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	200	Realizzazione scuola	200
Totale entrata	200	Totale spesa	200

VARIAZIONI CRONOPROGRAMMA

ESERCIZIO X			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Alienazione immobile Y	450	Progettazione scuola	100
		FPV	350
Totale entrata	450	Totale spesa	450
ESERCIZIO X+1			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo FPV	350	Realizzazione scuola	150- 100 = 50
		FPV	200+ 100 = 300
Totale entrata	350	Totale spesa	350
ESERCIZIO X+2			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo FPV	200 + 100 = 300	Realizzazione scuola	200 + 100 = 300
Totale entrata	300	Totale spesa	300




IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esempio di possibile numerazione dei capitoli/articoli in termini operativi:

- in ENTRATA è stato iscritto l'utilizzo Fondo pluriennale vincolato
- In SPESA, per distinguere le quote esigibili dalle quote di fondo pluriennale vincolato (obbligazioni giuridiche non esigibili nell'anno), sono stati creati appositi articoli:

	Esigibile nell'anno	Non Esigibile nell'anno (a fondo)
Spesa finanziata da entrate di competenza (= l'investimento "nasce" nell'anno)	Articolo /0*	Articolo /F*
	Es.: cap.223056/006	Es.: cap.223056/F006
Finanziato da Utilizzo fondo pluriennale vincolato (= l'investimento si "trascina" da anni precedenti)	Articolo /P*	Articolo /FU*
	Es.: cap.223056/P006	Es.: cap.223056/FU06



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BPF

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
				N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ufficio tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0



L'FPV con imputazione non definita

Nel caso in cui non è prevedibile l'esigibilità della spesa, nel bilancio di previsione l'importo del fondo pluriennale vincolato del primo esercizio corrisponde a quello dello stanziamento di spesa, ma non viene ripreso in entrata nel bilancio dell'esercizio successivo.

Occorrerà riportare, nella nota integrativa, le cause per le quali non è stato possibile porre in essere la programmazione per definire il cronoprogramma dell'opera.

Nel prospetto allegato b) del BPF l'importo del fondo pluriennale vincolato è allocato nella colonna relativa alle spese con imputazione non ancora definita.

Quando è stato definito il cronoprogramma, si apportano le necessarie variazioni al bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il f.p.v. negli esercizi successivi.

Quando utilizzarlo?



Il riaccertamento ordinario 1/3

Il riaccertamento ordinario dei residui è l'attività propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio.

La verifica dei residui concerne esclusivamente l'aspetto dell'esigibilità.

La verifica dei residui concerne esclusivamente l'aspetto dell'esigibilità, non potendo essere validamente registrati impegni e accertamenti cui non corrisponde un'obbligazione giuridica perfezionata.

Cosa succede agli impegni e agli accertamenti presi nell'anno per i quali non è stata verificata l'esigibilità/scadenza nell'anno stesso? Devono essere cancellati e reimputati nell'anno in cui si presume diverranno esigibili.

La copertura dei residui passivi reimputati avviene attraverso il fondo pluriennale vincolato che viene iscritto in entrata degli anni successivi per un importo pari ai residui passivi cancellati.

E' questo l'unico caso, unitamente al fondo pluriennale vincolato che si crea nel riaccertamento straordinario, in cui tale posta non è formata da entrate vincolate (siano esse di parte corrente o di parte capitale).



Il riaccertamento ordinario 2/3

A differenza di quanto avviene nel riaccertamento straordinario, la reimputazione degli impegni che scadono negli esercizi successivi è effettuata, nel riaccertamento ordinario, sempre attraverso il fondo pluriennale vincolato, e non è prevista la compensazione con le entrate che sono oggetto di reimputazione, a meno che non si tratti di accertamenti e impegni correlati. In questo caso la compensazione è integrale, ed il fondo non si forma o è parziale e si forma in quota parte.

La delibera di giunta del riaccertamento ordinario prevede il parere dell'organo di revisione.

Nel rendiconto “armonizzato” del 2015, nel conto del bilancio:

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014;

nelle voci R del rendiconto, concernenti “Riaccertamento dei residui” sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015



Il riaccertamento ordinario 3/3

A seguito del riaccertamento dei residui, in vigenza di bilancio approvato per l'esercizio in corso è necessario che l'ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa.

Pertanto, nel caso:

$$R = 80$$

$$CP = 100$$

$$CS = 170$$

Nel caso di un incremento dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, il tesoriere non può effettuare pagamenti $>$ di 170.

Nel caso di riduzione dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, ad es. di una variazione in riduzione superiore a 10 (quindi $R < 70$), la riduzione dei residui non può essere gestita in quanto determinerebbe uno stanziamento di cassa superiore a $R + CP$.

A seguito del riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio



Il riaccertamento: la ricognizione dei residui

Prima della predisposizione del rendiconto, è necessaria una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti inesigibili, i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.



Il riaccertamento: la ricognizione dei residui

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili (maggiori residui passivi comportano il riconoscimento di debiti fuori bilancio).

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste.

La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.



Il riaccertamento parziale

Il riaccertamento parziale dei residui consente la corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario (complessivo) e inizialmente attribuite all'esercizio precedente.

Il riaccertamento parziale garantisce il pagamento (e l'incasso) delle somme originariamente imputate all'esercizio 2015 e per le quali la maturazione della condizione di esigibilità è scattata nel corso dei primi mesi del 2016.

Il provvedimento è di competenza del responsabile del servizio finanziario, sul quale va chiesto il parere dell'organo di revisione. E' possibile accorpate più reimputazioni contabili in un unico provvedimento.

Il riaccertamento parziale è possibile anche in esercizio provvisorio.



I RESIDUI: LE ENTRATE

Esiste l'obbligazione giuridicamente perfezionata?	La somma è esigibile nell'anno n?	Risultato in sede di rendiconto dell'esercizio n
Sì	Sì	Residuo esercizio n
Sì	No	La somma è conservata ma è riaccertata sugli esercizi n+1 o successivi in funzione dell'esigibilità
No		La somma è cancellata e influirà sulla rideterminazione dell'avanzo di amministrazione.

fi I RESIDUI: LE SPESE

Esiste l'obbligazione giuridicamente perfezionata?	E' stata formalmente avviata entro il 31/12/n la procedura di affidamento?	La somma è esigibile nell'anno n?	Risultato in sede di rendiconto dell'esercizio n
Sì		Sì	Residuo esercizio n
Sì		No	La somma è conservata ma è reimpiegata sugli esercizi n+1 o successivi in funzione dell'esigibilità
No	Sì		Nel solo caso di spese in conto capitale, la somma è conservata ma non costituisce residuo passivo, in quanto è prenotata sugli esercizi n+1 o successivi in funzione dell'esigibilità. Se entro un anno dall'avvio della procedura l'obbligazione giuridica non sarà perfezionata, la somma sarà cancellata in sede di rendiconto dell'anno n+1.
No	No		La somma è cancellata e confluisce nell'avanzo di amministrazione. Se l'investimento è finanziato con entrate con vincolo di destinazione già accertate, è costituito vincolo per una corrispondente quota dell'avanzo.



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

A regime, il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito

- dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno
- maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento
- al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, accantonati, vincolati e destinati.

La quota **ACCANTONATA** del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione;
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi, es. accantonamento facoltativo nel corso dei diversi esercizi per indennità di fine mandato del Sindaco). Le quote accantonate dell'avanzo sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE/2

Costituiscono quota **VINCOLATA** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)

La quota del risultato di amministrazione **DESTINATA** agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE/3

La quota **LIBERA** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (***)
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

L'UTILIZZO DELL'AVANZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.

A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE/4

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)
RESIDUI ATTIVI	(+)
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
RESIDUI PASSIVI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE/5

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ...:

PARTE ACCANTONATA

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AL 31/12/--

FONDO ... AL 31/12/--

FONDO ... AL 31/12/--

TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)

PARTE VINCOLATA

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI

VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

ALTRI VINCOLI DA SPECIFICARE

TOTALE PARTE VINCOLATA (C)

TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D)

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = (A) - (B) - (C) - (D)

SE (N) È NEGATIVO, TALE IMPORTO È ISCRITTO TRA LE SPESE DEL BILANCIO DI PREVISIONE



L'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale ;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), fatto salvo i caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
- b) dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio.

Facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente cui si riferisce il bilancio annuale, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato.

In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione evidenzia un disavanzo di amministrazione, non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. Occorre procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. La gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata o accantonata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, e i relativi allegati, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.



L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel corso dell'eventuale esercizio provvisorio, l'Ente gestisce provvisoriamente il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, con riferimento ai soli stanziamenti di competenza e non di cassa: per il 2016, il riferimento è l'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2015/2017.

Nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Per quanto riguarda gli investimenti, non è consentito il ricorso all'indebitamento e possono essere impegnate solo le spese riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, ferma restando la necessità di garantire la copertura finanziaria della spesa con entrate già accertate.

Sempre limitatamente ai lavori pubblici o interventi di somma urgenza, è possibile anche variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio.

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile impegnare le partite di giro.



L'ESERCIZIO PROVVISORIO/2

L'UTILIZZO DELL'AVANZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.

A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione (previo parere dei Revisori, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato

LE VARIAZIONI IN ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio per:

- l'applicazione, in attesa dell'approvazione del consuntivo, di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione. Sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta;
- la mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate (Giunta),
- le variazioni del fondo pluriennale vincolato (dirigenti) e la reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte (dirigenti)



L'ESERCIZIO PROVVISORIO/3

L'UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA IN ESERCIZIO PROVVISORIO

Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva già utilizzato.

LA COSTITUZIONE DEL FPV IN ESERCIZIO PROVVISORIO E IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Considerato che il riaccertamento costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario e ordinario dei residui, entro i termini previsti per l'approvazione dei rendiconto, anche in caso di esercizio provvisorio.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata con delibera di Giunta, sugli stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione approvato, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione.



La contabilità economico patrimoniale: cosa fare nel 2016

Per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, gli adempimenti relativi all'avvio della contabilità economico patrimoniale:

la codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, sempre evitando l'applicazione del criterio della prevalenza, e l'eventuale aggiornamento dell'inventario;

l'elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio 2016, ottenuto riclassificando l'ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avvalendosi della ricodifica dell'inventario e applicando i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo.

Gli enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare al 2016 l'adozione della contabilità economico patrimoniale, sono tenuti ad allegare al rendiconto 2016 anche lo stato patrimoniale iniziale (articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n. 118/2011).



Il bilancio consolidato: cosa fare nel 2016

Nel 2016, sono necessari due adempimenti per l'adozione del bilancio consolidato che andrà approvato nel settembre 2017

La predisposizione e approvazione in giunta di due distinti elenchi riguardanti:

gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (in base al criterio di irrilevanza e impossibilità).

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.



fi Il bilancio consolidato: cosa fare nel 2016

La trasmissione delle direttive agli enti i cui bilanci sono destinati ad essere compresi nel bilancio consolidato, concernenti le modalità e le scadenze per l'invio della documentazione necessaria per l'elaborazione del consolidato.

Nel caso in cui non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara che l'ente non ha enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione.

Per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all'esercizio 2017, con delibera di rinvio.

Grazie per l'attenzione

Dr. Nicola Rebecchi

I materiali saranno disponibili su:

<http://formazione.fondazioneifel.it/index.php/materiali-didattici>



@Formazioneifel



Facebook



Youtube